

GARA 02-2017: "Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e trattamenti antighiaccio"
VERBALE n°3 dd. 25.08.2017
SEGGIO DI GARA

Si fa seguito alle sedute pubbliche dd. 26.07.2017 e dd. 01.08.2017 ed ai relativi verbali, i cui contenuti sono richiamati *per relationem*.

Quest'oggi 25.08.2017 alle ore 10:02, come stabilito nell'avviso dd. 23.08.2017 prot. n. 0001461 trasmesso via PEC a tutti i concorrenti e pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante (www.fvgstrade.it), si è riunito, nella sala riunioni della sede legale della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. (Scala dei Cappuccini 1 Trieste), il Seggio di Gara per procedere, in seduta pubblica, alla valutazione ed alle determinazioni conseguenti alla nota dd. 12.08.2017 trasmessa a mezzo PEC dall'operatore economico F.LLI FABRIS COSTRUZIONI S.R.L. (lotto 9) acquisita al protocollo in data 14.08.2017 sub.n°0018361.

Nel luogo e all'ora convenuta assiste alle operazioni di gara: il p.e. Giacomo Parutto Legale Rappresentante dell'operatore economico GI.PI.GI. S.R.L..

La nota sopra emarginata fa seguito alla comunicazione dd. 27.07.2017 prot.n° 0016714 nell'ambito della quale la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., ai sensi dell'art. 76, co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ha rappresentato all'operatore economico l'esclusione disposta dal Seggio di Gara in ragione delle motivazioni rappresentate nel verbale della seduta pubblica dd. 26.07.2017. L'operatore economico F.LLI FABRIS COSTRUZIONI S.R.L. – alla luce delle argomentazioni contenute nella nota sopra citata - ha richiesto la propria riammissione al lotto 9 della procedura aperta denominata GARA 02-2017, previo annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione citato.

Il Seggio di Gara esamina i contenuti della nota dd. 12.08.2017 e, alla luce degli approfondimenti effettuati, riesamina il provvedimento di esclusione disposto nella seduta pubblica dd. 26.07.2017 nei confronti dell'operatore economico F.LLI FABRIS COSTRUZIONI S.R.L..

Come esposto nel verbale dd. 26.07.2017, l'esclusione discende dall'inserimento, da parte del concorrente, di quattro contratti di avvalimento (specifici e dettagliati come previsto dal comma 1 dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) all'interno della busta contenente la documentazione amministrativa. Proprio un eccesso di dettaglio ha generato la criticità che ha determinato l'esclusione, in quanto sono stati espressamente indicati dati (elementi relativi alla superficie delle aree ed alla presenza di elementi accessori quali impianti di lavaggio ed officine) che hanno disvelato alcuni particolari propri dell'offerta tecnica.

Gli elementi anticipati, infatti, costituiscono criteri di valutazione dell'offerta tecnica con riferimento ai punti 2.3 (punteggio massimo pari a 2,5), 2.4 (punteggio massimo pari a 2,5) e rappresentano una parte degli aspetti considerati nei punti 2.1 (punteggio massimo pari a 10) e 2.2 (punteggio massimo pari a 10). Peraltro, a tutto concedere e in astratto e nel senso più estensivo possibile, gli elementi "disvelati" riguarderebbero elementi di valutazione per un valore complessivo di 25 punti (su 70) dell'offerta tecnica.

Una volta constatato che non è stata reperita giurisprudenza specificamente riferita alla presenza di indicazione diretta o indiretta di carattere tecnico nella busta A, il Seggio di Gara ritiene di valutare la questione in analogia agli approdi degli orientamenti maturati in ordine all'inserimento di elementi economici nell'offerta tecnica.

In argomento, il più recente orientamento del Consiglio di Stato (cfr. C. Stato, Sez. V, n. 1989/2017 che conferma C. Stato, Sez. III, n. 193/2016 e Sez. V, n. 5181/2015 ed ancora Sez. III, n. 2510/2016) è nel senso di rifiutare una censura aprioristica ed automatica di qualsiasi commistione tra offerta tecnica ed economica (e quindi, in analogia, anche fra indicazione diretta o indiretta di carattere tecnico nella busta A) e di obbligare la Stazione Appaltante a procedere, di volta in volta, ad una valutazione in concreto "circa l'effettiva attitudine degli elementi dell'offerta economica resi anticipatamente noti a condizionare le scelte della Commissione di gara. Verifica all'esito della quale solamente potrà essere disposta l'eventuale esclusione del concorrente...". Pertanto, in linea generale, l'ultima giurisprudenza del Consiglio di Stato pare chiaramente orientata a ritenere che debbano essere sicuramente censurate solo quelle indicazioni, nell'offerta tecnica, di parti dell'offerta economica che permettono un'effettiva "ricostruzione *ex ante*" della stessa ed inquinano la trasparenza della procedura.

Un tanto premesso, nel caso in esame - sulla scorta dei citati indirizzi ed in analogia ai principi sopra riportati - deve essere valutata in concreto l'idoneità o meno degli elementi dell'offerta tecnica anticipati nella documentazione amministrativa a

consentire anche una sola ipotetica o potenziale "ricostruzione *ex ante*" della complessiva offerta tecnica e a influenzare effettivamente e concretamente la valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.

Come evidenziato in precedenza, il "peso" degli elementi dell'offerta tecnica anticipati nella busta A è pari (astrattamente e nel senso più estensivo possibile) ad un massimo complessivo di punti 25. In argomento è opportuno precisare inoltre che gli elementi "disvelati" riguardano solo una parte di quelli considerati dai criteri 2.1 e 2.2. Nessuna certezza vi è infine che, nell'offerta tecnica vera e propria, allo stato non aperta, siano replicati quei dati allo stesso modo e negli stessi termini, proprio perché correlati ad indicazioni della documentazione amministrativa e, nel caso di specie, del contratto di avallimento.

Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, il Seggio di Gara, *melius re perpensa* e valorizzando il principio del *favor participationis*, ritiene preferibile procedere all'annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione adottato nella seduta pubblica dd. 26.07.2017 nei confronti dell'operatore economico F.LLI FABRIS COSTRUZIONI S.R.L. in ragione del fatto che gli elementi "tecnici" contenuti nella documentazione amministrativa non permettono in alcun modo una "ricostruzione *ex ante*" della complessiva offerta tecnica al punto da poter inquinare la trasparenza dell'intera procedura concorsuale.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Seggio di Gara annulla in autotutela il provvedimento di esclusione dell'operatore economico F.LLI FABRIS COSTRUZIONI S.R.L. e la conseguente comunicazione ex art. 76, co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 (riferimento: nota dd. 27.07.2017 prot. 0016714) e dispone – in ragione della documentazione presentata – l'ammissione del concorrente al lotto 9 della procedura aperta denominata GARA 02-2017.

La seduta viene chiusa alle ore 10:10.

Di quanto sopra viene redatto e sottoscritto il presente verbale.

Trieste, lì 25.08.2017

IL SEGGIO DI GARA

sig.ra Federica Babuder



p.i. Walter Scopazzi



IL PRESIDENTE
(dott. Marco Zucchi)



Segretari:

dott.ssa Sara Mazzolini



sig. Stefano Tommasini

